



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rottamazione cartelle non pagata: si può riprendere la rateizzazione?

Autore: Consulenze | 14/12/2019



Se non pago la prima e unica rata della rottamazione, posso riprendere la rateizzazione delle cartelle in corso al momento di presentazione della domanda di rottamazione?

A seguito della presentazione della **dichiarazione di definizione agevolata (rottamazione)**, le precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione

sono sospese, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione. Tuttavia, la legge prevede espressamente che alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente **revocate** e non possono essere accordate nuove dilazioni (art. 3 D.l. 23 ottobre 2018, n. 119 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136).

L'art. 37 del D.l. del 26 ottobre 2019, n. 124 ha spostato scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.

Nel caso del lettore, dunque, la rateizzazione in corso, seppur non decaduta perché regolare, è stata ormai revocata alla data di scadenza del 30 novembre 2019. Se non procede con il pagamento dell'unica rata della rottamazione (ormai non più modificabile) entro il 9 dicembre, decade dai benefici della rottamazione e non può neppure riprendere la precedente dilazione ormai revocata.

Il consiglio è pertanto quello di pagare, laddove possibile, la rata della rottamazione e di non lasciare che l'Agente della Riscossione riprenda a riscuotere l'intero importo iscritto a ruolo, senza neppure poterlo più rateizzare.

*Articolo tratto da una consulenza dell'**Avv. Maria Monteleone***